



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 6.5.2022  
C(2022) 2916 final

ANNEX

## **ALLEGATO**

**della**

### **COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**

#### **Approvazione del contenuto del progetto di COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**Comunicazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 3, e degli  
articoli 20 e 22 del regolamento (UE) [n. [X]/2023 della Commissione, del [X] 2023], della  
Commissione, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, relativo al  
controllo delle concentrazioni tra imprese**

## **ALLEGATO**

**Comunicazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 3, e degli articoli 20 e 22 del regolamento (UE) [n. [X]/2023 della Commissione, del [X] 2023], della Commissione, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese**

### **PROGETTO**

L'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 3, e gli articoli 20 e 22 del regolamento (UE) [n. [X]/2023 della Commissione, del [X] 2023], di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento di esecuzione")<sup>1</sup> prevedono che le notifiche, le richieste motivate, le osservazioni relative alle obiezioni della Commissione, gli impegni proposti dalle imprese interessate e il formulario MC siano trasmessi alla Commissione nel formato da essa specificato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Di conseguenza, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 3, e degli articoli 20 e 22 del regolamento di esecuzione, tramite il presente documento la Commissione specifica il formato con cui dovrebbero essere presentate le notifiche, le richieste motivate, le osservazioni relative alle obiezioni della Commissione, gli impegni proposti dalle imprese interessate e il formulario MC (di seguito, "i documenti").

#### **1.1. Modalità di trasmissione dei documenti alla Commissione**

1. I documenti di dimensioni inferiori a 10 gigabyte dovrebbero essere inviati per via elettronica utilizzando EU Send Web (di seguito, "EU Send"), la piattaforma di scambio online della Commissione per la trasmissione sicura di documenti<sup>2</sup>. Per utilizzare EU Send è necessario registrarsi e i documenti che vengono trasmessi attraverso tale piattaforma sono soggetti a diverse limitazioni in termini di dimensioni, che sono passibili di modifiche. Se hanno dimensioni inferiori a 10 gigabyte ma superano i limiti di dimensione previsti da EU Send, i documenti da trasmettere dovrebbero essere inviati in due o tre parti.
2. I documenti da trasmettere inviati tramite EU Send devono essere accompagnati dal formulario di trasmissione presente in EU Send. Il formulario di trasmissione deve essere compilato correttamente e scrupolosamente.
3. I documenti da trasmettere di dimensioni superiori a 10 gigabyte possono essere consegnati a mano o inviati per posta raccomandata alla DG Concorrenza della Commissione utilizzando dischi rigidi, formattati in formato compatibile con Microsoft Windows, con dati non compressi, in un involucre esterno USB 2.0 o 3.0.
4. I documenti inviati per posta raccomandata o consegnati a mano devono essere indirizzati alla DG Concorrenza della Commissione, utilizzando l'indirizzo specificato

---

<sup>1</sup> GU L, [X], del [X].[X].[X], pag. [X].

<sup>2</sup> Per le istruzioni sulle modalità di utilizzo di EU Send (denominata anche "eTrustEx"), consultare il link: [https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information\\_it](https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_it).

sul sito web della DG Concorrenza<sup>3</sup>. Inviare i documenti ad altri servizi della Commissione può comportare ritardi.

## 1.2. Firma elettronica dei documenti

5. La presente sezione stabilisce le specifiche tecniche relative alla firma dei documenti presentati per via elettronica, compresi i documenti da trasmettere inviati tramite EU Send e quelli consegnati alla Commissione utilizzando dispositivi di memorizzazione esterni.
6. Per essere considerati validi, i documenti presentati per via elettronica devono essere firmati utilizzando almeno una firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 (il "regolamento eIDAS")<sup>4</sup>. Poiché solo le firme elettroniche qualificate sono esplicitamente riconosciute come aventi effetti giuridici equivalenti a quelli delle firme autografe in tutti gli Stati membri dell'UE, non sono accettati altri tipi di firme elettroniche, come le firme scansionate o le firme elettroniche avanzate, così come definite nel regolamento eIDAS, che non soddisfano i requisiti relativi alle firme elettroniche qualificate.
7. Il formato della firma elettronica qualificata deve essere conforme a uno dei formati di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione<sup>5</sup> o alle loro specifiche più recenti pubblicate dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione.
8. I servizi fiduciari qualificati possono essere ottenuti presso i prestatori di servizi fiduciari qualificati, così come definiti nel regolamento eIDAS. I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono prestatori di servizi commerciali e membri qualificati del regime fiduciario dell'Unione europea. I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono elencati nello strumento di consultazione dell'elenco di tali prestatori (*Trusted List Browser*)<sup>6</sup>.
9. Il mittente deve acquistare e conservare sotto la propria responsabilità le apparecchiature digitali o hardware che consentono l'attuazione di una firma elettronica qualificata, quali i certificati elettronici qualificati e i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata.

---

<sup>3</sup> [https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information\\_it](https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_it).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0910>.

<sup>5</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 37).

<sup>6</sup> I prestatori di servizi fiduciari qualificati per Stato membro dell'UE sono elencati al seguente indirizzo: <https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home>. Solo i prestatori di servizi fiduciari qualificati che recano l'indicazione "QCert for ESIG" possono fornire il certificato qualificato per la firma elettronica richiesto per la firma elettronica qualificata.

10. La Commissione convaliderà i documenti firmati utilizzando una firma elettronica qualificata. Per aumentare la fiducia nel fatto che una firma elettronica qualificata sarà effettivamente convalidata dalla DG Concorrenza, è possibile verificarne la validità coinvolgendo un prestatore di servizi fiduciari qualificati che fornisce un servizio di convalida qualificato dietro remunerazione<sup>7</sup>. Per fini dimostrativi, può essere utilizzata anche l'applicazione web della Commissione per i servizi di firma digitale<sup>8</sup>. Per dissipare eventuali dubbi, tale piattaforma non deve essere utilizzata per presentare documenti relativi a casi specifici o informazioni riservate o relative a casi specifici.
11. I documenti firmati non devono essere cifrati né contenere certificati diversi dai certificati relativi alla firma elettronica qualificata.
12. I metadati relativi alla firma elettronica qualificata devono corrispondere ai dati di contatto del firmatario. Quando si utilizzano una o più firme elettroniche qualificate per firmare un documento, si prega di fornire, a titolo informativo, i dati di contatto del firmatario e di inserire l'indicazione "[firmato elettronicamente]" in calce al documento. Una rappresentazione visiva della firma elettronica è facoltativa e non apporta alcun valore giuridico aggiuntivo.
13. Le modifiche apportate ad un documento firmato invalidano l'integrità di tutte le firme elettroniche esistenti. I documenti non dovrebbero pertanto essere modificati dopo l'inserimento di una o più firme elettroniche qualificate.
14. I documenti firmati elettronicamente utilizzando una firma elettronica qualificata non devono essere bloccati o protetti da password. In tal modo, il software dedicato della Commissione potrà accedere al documento e verificare la validità della firma elettronica qualificata.

### **1.3. Specifiche tecniche relative ai documenti presentati per via elettronica**

15. La presente sezione stabilisce le specifiche tecniche relative ai documenti presentati per via elettronica, compresi i documenti da trasmettere inviati tramite EU Send e quelli consegnati utilizzando dispositivi di memorizzazione esterni.
16. Prima di essere trasmessi, tutti i documenti inviati in formato elettronico devono essere analizzati per rilevare l'eventuale presenza di virus e risultare esenti da virus. La Commissione cancellerà i file infetti ed eliminerà i supporti di memorizzazione esterni infetti. La cancellazione o l'eliminazione di file può rendere la trasmissione dei documenti non valida o incompleta.
17. I documenti presentati utilizzando EU Sign non devono essere cifrati. Per i documenti consegnati utilizzando dispositivi di memorizzazione esterni, la cifratura è fortemente incoraggiata. La cifratura dovrebbe essere attuata soltanto a livello di cartella, in modo che tutti i documenti collocati all'interno di una cartella nel dispositivo di

---

<sup>7</sup> I prestatori di servizi fiduciari qualificati per Stato membro dell'UE sono elencati al seguente indirizzo: <https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home>. I prestatori di servizi fiduciari qualificati che recano l'indicazione "QVal for QESig" possono fornire un servizio di convalida qualificato per la firma elettronica qualificata.

<sup>8</sup> L'applicazione web della Commissione per i servizi di firma digitale è disponibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation>.

memorizzazione non siano protetti da password. Le password di decifratura devono essere inviate con una comunicazione distinta.

18. Tutti i documenti devono essere in formato PDF (*Portable Document Format*) o foglio elettronico (XLSX) (fatto salvo per quanto stabilito al punto 21). Sui documenti in formato PDF deve essere possibile effettuare ricerche ed essi devono quindi essere creati digitalmente o sottoposti a scansione per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). I documenti in formato XLSX devono essere presentati senza alcuna espunzione dei dati sottostanti o alcuna alterazione delle formule e degli algoritmi sottostanti.
19. I documenti dovrebbero essere denominati in modo da consentire una facile identificazione della sezione pertinente nel formulario CO, nel formulario CO semplificato, nel formulario RM o nel formulario MC cui si riferiscono. Il nome di ciascun documento deve inoltre contenere il numero della procedura per la quale esso viene inviato. I nomi dei documenti non devono contenere caratteri speciali o non latini e il percorso completo deve essere limitato a 250 caratteri.
20. I documenti in formato PDF devono essere contrassegnati su ogni pagina con i numeri di identificazione aziendale e con i numeri consecutivi di controllo dei documenti (ad esempio ABC-00000001).

#### **1.4. Specifiche supplementari relative ai documenti interni presentati nel contesto della sezione 5.4 del formulario CO**

21. I documenti devono essere presentati in formato nativo (ovverosia, non devono essere convertiti in PDF per essere presentati alla Commissione nel quadro del formulario CO).
22. I messaggi di posta elettronica e gli altri file devono essere inviati come file singoli (non devono essere in formato ".pst", ".zip" o ".nsf"). I file .nsf devono essere convertiti in un formato di messaggio di posta elettronica "singolo" (ad esempio, in formato .msg o .eml).
23. I documenti devono essere trasmessi integralmente e senza espunzioni. Tutti i metadati sottostanti devono essere mantenuti integri. Non è consentito l'uso di software di deduplicazione o di *threading* dei messaggi di posta elettronica.

#### **1.5. Metodi alternativi per la firma e la presentazione di documenti alla DG Concorrenza**

24. Qualora l'applicazione EU Send non sia disponibile per motivi di manutenzione o tecnici che esulano dal controllo della Commissione, si prega di contattare immediatamente il gruppo di supporto informatico di EU Send all'indirizzo: [COMP-EU-SEND@ec.europa.eu](mailto:COMP-EU-SEND@ec.europa.eu). Si prega di non utilizzare tale indirizzo di posta elettronica per inviare documenti o per discutere di informazioni riservate o che riguardano casi specifici.
25. Qualora tale trasmissione sia tecnicamente impossibile e qualora la Commissione accetti, in via eccezionale, che possano essere utilizzati altri mezzi di trasmissione, i documenti di dimensioni inferiori a 10 gigabyte possono essere consegnati a mano o inviati per posta raccomandata alla DG Concorrenza utilizzando dispositivi di memorizzazione esterni, quali chiavette USB, CD o DVD, o dischi rigidi esterni

formattati in formato compatibile con Microsoft Windows, con dati non compressi, in un involucro esterno USB 2.0 o 3.0. Tali documenti devono essere firmati digitalmente con una firma elettronica qualificata.

26. Se la Commissione riconosce che firmare i documenti con una firma elettronica qualificata non è praticabile, si potrà consegnare a mano una copia cartacea firmata a mano dell'integrità dei documenti da trasmettere o inviare la stessa per posta raccomandata alla DG Concorrenza della Commissione. In tal caso, i documenti trasmessi devono essere accompagnati da due copie digitali dell'integrità dei documenti inserite in dispositivi di memorizzazione esterni (quali chiavette USB, CD o DVD, o dischi rigidi esterni formattati in formato compatibile con Microsoft Windows, con dati non compressi, in un involucro esterno USB 2.0 o 3.0) per fini di informazione. I documenti trasmessi devono inoltre essere accompagnati da una dichiarazione, firmata a mano, attestante che la copia cartacea firmata e le copie digitali sono identiche.

*Data di applicazione della presente comunicazione.* Le istruzioni contenute nella presente comunicazione si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione.